

N. R.G. 1003/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1003/2014

tra

RICORRENTE

e

RESISTENTE

Oggi **12 novembre 2015** ad ore **09.10** innanzi al dott. Giuseppe Coscioni, sono comparsi:

L'avv. _____ sottolinea quanto segue.

La norma di cui all'art. 7, comma 4, D.L. 248/07 richiamata dalla diffida accertativa, riguarda solo aspetti contributivi e non retributivi (così come constatato da diversi Giudici della Sezione Lavoro di Cagliari).

Per quanto conceme, poi, l'altra norma su cui si basa la diffida accertativa, e precisamente, l'art. 1 del D.L. n. 338/89 (conv. nella l. n. 389/89), fa presente come la DTL non abbia accertato la qualità di socio in capo ai soggetti ispezionati, né come ad oggi risulti provata tale circostanza dalle controparti.



Fa presente, infine, che i lavoratori non hanno mai contestato la deduzione di _____ s.c.r.l. circa la pattuizione con ciascuno di loro, dell'applicazione a ciascun rapporto del CCNL Multiservizi UNCI CONFISAL.

Per tutto quanto, si riporta al contenuto delle note autorizzate 03.11.2015, già depositate.

L'avv. _____ segnala come a tutt'oggi controparte non abbia preso posizione sulla sentenza della Corte Costituzionale, che ha deciso un caso identico a quello in esame;

contesta che la norma si applichi solo agli aspetti previdenziali; sul socio lavoratore, sarebbe assurdo riconoscere un trattamento solo ai soci lavoratori, la norma prevede un trattamento per i lavoratori, così e non; sulle note avversarie non è vero che non vi sia stata contestazione, tanto che a fronte delle contestazioni mosse nelle note difensive, la ricorrente aveva chiesto prove sul punto

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Giuseppe Coscioni





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Coscioni ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.*
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1003/2014** promossa da:

contro

RICORRENTE

RESISTENTI



OSSERVA

con separati ricorsi, adiva il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte: 1. disapplicare ogni atto amministrativo ostativo ivi compresa la diffida accertativa emessa dalla DTL di Parma in atti; 2. dichiarare che la Leader Service nulla deve alla precettante in forza della diffida ex art.12 del D.lgs. 124/04, in quanto tale credito è inesistente e comunque estinto e conseguentemente dichiarare l'inefficacia, illegittimità e invalidità del precetto in atti ex adverso notificato. 3. con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

Si costituivano in giudizio i resistenti, chiedendo respingersi i ricorsi.

Dopo la comparizione personale delle parti, il giudice disponeva la riunione dei procedimenti e rinviava la causa per la discussione.

In seguito alla discussione, all'udienza del 12 novembre 2015, il giudice decideva la causa come da dispositivo del quale dava immediata lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande della ricorrente sono infondate e, pertanto, devono essere respinte.

La ricorrente fonda le proprie domande basandosi sulla propria iscrizione alla UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e lamenta il fatto che la Direzione territoriale del Lavoro la abbia dapprima diffidata a corrispondere un trattamento economico stabilito da un CCNL diverso da quello applicabile (in quanto si era fatto riferimento al contratto collettivo sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, Legacoop, Confcooperative) e poi emesso verbale unico di accertamento e notificazione, sul quale si basano i precetti opposti. A tale proposito si deve rilevare come l'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008, stabilisce che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria, applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, i trattamenti economici



complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Sul punto la Corte Costituzionale con sentenza 26.3.2015, n. 51, decidendo circa la legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4 del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co.1 della L. n. 31/2008, sulla scorta della ordinanza di rimessione del Tribunale di Lucca in ordine alla applicazione del “CCNL multiservizi stipulato da UNCIFESICA- CONFSAL”, in luogo di quello sottoscritto da Confetra, Confrtrasporto, Anita, ANCST Legacoop, Confartigianato da una parte e CGIL, CISL e UIL dall’altra, per quanto riguarda i trattamenti economici riconosciuti ai propri dipendenti (e, quindi, decidendo un caso identico a quello che ci occupa) – ha rigettato la proposta questione di legittimità, confermando la piena validità dello “art. 7, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007 ... (che) richiama i ... contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” (che sono, in tale settore merceologico, Confetra, Confrtrasporto, Anita, ANCST Legacoop, Confartigianato da una parte e CGIL, CISL e UIL dall’altra), “e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36”. La sentenza prosegue affermando che “l’articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”.

Il Tribunale di Lucca aveva sollevato la legittimità costituzionale della norma per una presunta violazione dell’art. 39 della Costituzione in quanto nell’imporre al giudice di applicare al socio lavoratore di una società cooperativa un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur in presenza di una pluralità di fonti collettive, in assenza di una previa valutazione ex art. 36 della Costituzione, del contratto



collettivo applicato dalla società cooperativa, vi sarebbe stata una indebita estensione dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi stipulati da alcune associazioni sindacali.

La questione, sotto l'aspetto prettamente operativo, ha interessato gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e la stessa Amministrazione centrale, più volte censurati da datori di lavoro e associazioni che, nel settore, hanno fatto riferimento al contratto UNCI – Confsal, piuttosto che a quello sottoscritto da AGCI, Confcooperative, Legacoop – CGIL, CISL e UIL.

La norma oggetto di impugnativa trae origine da un protocollo ministeriale del 2007 nel quale l'Esecutivo aveva preso l'impegno di contrastare, in un settore particolarmente a rischio, che accordi sottoscritti da associazioni di non accertata rappresentatività, andassero a ledere la nozione di retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 c.c. .

Il Dicastero del Lavoro, sulla base delle previsioni contenute nella disposizione oggetto di censura, ha provveduto, negli anni, ad una intensa attività ispettiva nel settore della cooperazione, provvedendo, in moltissimi casi, ad emanare diffide accertative per crediti patrimoniali ex D.L.vo n. 124/2004, sulla scorta del fatto che in molte imprese cooperative non venivano rispettati i parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La risposta della Consulta ha precisato che la norma impugnata si inserisce in un contesto normativo che trova la propria origine fondante nella legge n. 142/2001 ove il Legislatore si è posto l'obiettivo di tutelare, sulla scorta di indirizzi giurisprudenziali e dottrinari, nella forma più ampia possibile, i soci che, oltre quello associativo, hanno sottoscritto con l'impresa anche un ulteriore rapporto di natura subordinata (art. 1, comma 3).

L'art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008, non ha, assolutamente, afferma la Corte, l'obiettivo di assicurare una efficacia erga omnes al contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma richiama soltanto (nel rispetto della libertà sindacale tutelata dalla nostra Carta fondamentale), attraverso il recepimento dei trattamenti economici applicati alla maggior parte dei soci lavoratori interessati, quello definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere



secondo la previsione dell'art. 36 della Costituzione, pur nella provvisorietà (indefinita) dell'art. 7 che fa riferimento "alla completa attuazione delle normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative".

Ciò che il Legislatore ha voluto, giustamente, evitare sono state forme di "dumping economico" con competizioni salariali al ribasso in un settore a forte rischio di elusione per la problematicità delle operazioni di alcune prestazioni lavorative e per la "marginalità sociale" di molti prestatori di lavoro (soggetti extra comunitari o scarsamente professionalizzati) i quali, sovente, quasi a loro insaputa, sono associati all'impresa.

Pertanto, del tutto legittimamente la circolare n.10310 dell'1.6.2012 aveva precisato che per il settore delle pulizie "l'unico contratto da prendere come riferimento...è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/ AGCI, Legacoop, Confcooperative; il ricorso avverso la suddetta circolare è stato respinto da TAR Lazio, che ha precisato che "in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contatti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria". Pertanto, ancorché la controversia trattata non metta in discussione la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali ricorrenti (UNCI e CONFSAI), ciò che continua a non essere adeguatamente supportato da idonea prova è che le stesse siano anche "comparativamente più rappresentative nella categoria", secondo la normativa vigente, con la conseguenza di non poter ritenere preferibile il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ha così deciso:

Respinge le domande del ricorrente e pertanto confermando che

è tenuta al pagamento della somma di € 1.905,32# in favore della sig.ra

di € 2.292,84# in favore della sig.ra

di € 1.866,69# in favore

della sig.ra (

di € 1.732,47# in favore del sig.

di €



892,06# in favore della sig.ra di € 665,93# in favore della sig.ra
e di € 1.361,93# in favore della sig.ra dovute loro, al lordo di
ritenute previdenziali e fiscali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole
scadenze al saldo.

Condanna la ricorrente opponente al pagamento dei compensi di lite, liquidati in € 1.735,00
per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva ed € 1.540,00 per la fase decisoria,
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA

**Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione
al verbale.**

Parma , 12 novembre 2015

**Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni**

